

prot. 1562 del 25-10-18

101



DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO AZIENDALE DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO, NONCHE' PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEI RELATIVI DIPENDENTI.

Il/la sottoscritto/a Avv. DANIELE D'ARRIGO
 nato/a CATANIA provincia di CT il 13/11/1975
 codice fiscale DRRDNL75513C351S p.iva. 05243690871
 residente nel Comune di CATANIA provincia di CT
 via/piazza VECCHIA GENINA n.ro. c.a.p. 95128
 con studio in CATANIA via /piazza n. ALBERTO MARIO M. 79
 c.a.p. 95128

3472361819

CHIEDE

di essere iscritto all'albo aziendale indicato in oggetto in una o più delle seguenti sezioni

- giudizi civili e procedure esecutive
- di lavoro
- giudizi amministrativi
- giudizi penali
- giudizi tributari

e, consapevole delle sanzioni derivanti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000 e della normativa prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e nelle dichiarazioni,

DICHIARA

di essere iscritto all'Albo degli Avvocati dal 06/12/2005;


- di aver patrocinato un numero almeno pari a cinquanta giudizi non seriali e riguardanti ciascuna delle sezioni per la quale si fa richiesta di inserimento, come da allegato elenco dei contenziosi patrocinati contenente l'indicazione:
 - degli estremi del numero di ruolo, dell'Autorità Giudiziaria e della Sezione,
 - delle iniziali delle parti (in neretto la parte patrocinata) oppure l'indicazione per intero se trattasi di Pubblica Amministrazione,
 - ed infine, se definito, degli estremi della relativa sentenza;
- di essere abilitato all'esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori dal (FATTA RICHIESTA ALL'ESA ISCRIZIONE) oppure di non essere abilitato all'esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- di essere in condizione di contrattare con Pubbliche Amministrazioni a norma di legge;
- di non avere riportato condanne penali di alcun genere e di non avere in corso procedimenti penali;
- di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi con l'Azienda o di incompatibilità per avere in corso un patrocinio di qualsiasi giudizio o vertenza nei confronti della stessa, né di averlo avuto nei precedenti cinque anni;
- di accettare incondizionatamente tutte le clausole di cui al disciplinare generale di incarico e di cui all'avviso della procedura in oggetto, approvati dall'Azienda con delibera n. 4216 del 16/10/2015 che si allegano in copia alla presente sottoscritti in ciascuna pagina per avvenuta presa visione ed adesione ed in particolare di accettare specificatamente i seguenti articoli del disciplinare:
 - art. 5 – Comunicazioni -
 - art. 6 – Compensi -
 - art. 7 – Definizione del contenzioso -

Si dichiara di essere consapevole che i dati forniti ai fini dell'iscrizione nell'elenco saranno utilizzati esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D.L.vo n. 196/2003. A tal fine ne autorizza il trattamento a codesta Azienda.

Si allega quanto indicato in precedenza oltre a proprio curriculum professionale ed a copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Si dichiara, infine, di essere consapevole che la presente costituisce, circa i dati riferiti, autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e che, pertanto, in caso di attestazioni mendaci, incomplete o non veritiere lo scrivente potrà incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 76 dello stesso. A tal fine si prende atto che l'Azienda potrà procedere ai controlli di cui all'art. 71 del succitato DPR.

Catania, li. 18/10/2018....

.....



AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO AZIENDALE DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO, NONCHE' PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEI RELATIVI DIPENDENTI.

L'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro intende procedere in esecuzione di quanto disposto con delibera n...⁴²¹⁶... del 16/10/2015...alla istituzione di un albo interno di legali a cui affidare nel proprio interesse o per i propri dipendenti incarichi di consulenza e/o di patrocinio giudiziale.

Tale elenco sarà suddiviso in cinque sezioni, e precisamente:

- ⇒ giudizi civili e procedure esecutive
- ⇒ giudizi di lavoro
- ⇒ giudizi amministrativi
- ⇒ giudizi penali
- ⇒ giudizi tributari

Al fine di essere inseriti in una delle sezioni di tale albo i professionisti interessati dovranno far pervenire a questa Azienda a mezzo mail all'indirizzo dir.affgenleg@ospedale-cannizzaro.it apposita domanda, di cui si allega il relativo schema, attestante il possesso dei requisiti sotto specificati e corredata da un sintetico curriculum professionale.

I requisiti richiesti sono:

- assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con Pubbliche Amministrazioni;
- assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso a proprio carico;
- iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni e patrocinio in almeno cinquanta giudizi non seriali riguardanti la sezione per la quale si fa richiesta (al fine di attestare tale ultimo requisito dovrà prodursi un elenco dei contenziosi patrocinati, per un numero almeno pari a cinquanta, contenente gli elementi specificati nello schema di domanda);
- Assenza di conflitto di interesse con l'Azienda (ossia non aver patrocinato nei precedenti cinque anni contenziosi contro l'Azienda ed impegno ad non assumere tali patrocini durante l'inserimento nel suindicato elenco).

Per l'inserimento in albo il richiedente dovrà, altresì, preventivamente dichiarare di accettare il disciplinare generale di incarico, il cui schema si allega al presente avviso, che dovrà essere consegnato unitamente alla domanda di cui sopra, sottoscritto per adesione in ogni pagina, al fine di essere acquisito agli atti della procedura.

Resta fermo il principio per cui l'affidamento di incarichi difensivi è di carattere prettamente fiduciario, per cui l'Azienda si riserva di scegliere il professionista tra quelli iscritti nel costituendo albo in base a proprie valutazioni discrezionali, senza che pertanto sia redatta alcuna graduatoria, pur tendendo, comunque, ad assicurare nei limiti del possibile la turnazione fra gli iscritti.

Per gli incarichi affidati dai dipendenti sarà invece fornito a tali ultimi l'elenco degli iscritti all'albo nella sezione di riferimento per la relativa scelta, anch'essa discrezionale.

Inoltre, per lo stesso motivo di cui in precedenza, resta fermo che la formazione dell'albo non vincolerà l'Azienda nell'affidamento degli incarichi, stante che la stessa potrà discrezionalmente rivolgersi a professionisti non inseriti nello stesso, nei casi in cui ciò si renda opportuno per la particolarità del contenzioso, oppure per continuità ove siano già stati affidati a tali professionisti precedenti incarichi su una specifica questione.

L'albo resterà sempre aperto a nuove richieste di inserimento, a seguito delle quali, valutata la sussistenza dei requisiti richiesti, si procederà alla relativa integrazione della precedente composizione.

Sia la prima formulazione dell'albo che le successive integrazioni saranno formalizzate a mezzo delibera del Direttore Generale.

Pertanto, gli aderenti all'albo dovranno impegnarsi per tutta la durata della vigenza dello stesso a non incorrere in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi derivanti dall'accettazione di patrocinii in cause da introitare contro l'Azienda.

Resta ferma la possibilità per i legali inseriti in albo, che non stiano espletando alcuna attività in esecuzione di incarichi di difesa conferiti da parte dell'Azienda o di un dipendente, di richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dallo stesso.

La domanda, con allegati l'elenco dei contenziosi patrocinati per la sezione richiesta, il curriculum e la copia sottoscritta del disciplinare generale di incarico, dovrà essere inoltrata all'indirizzo mail suindicato. In alternativa, la domanda con gli allegati potrà essere consegnata presso il Protocollo dell'Azienda oppure spedita a mezzo Raccomandata AR.

Catania, li. 16/10/2015.....


IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANGELO PELLICANO



DISCIPLINARE GENERALE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO.

ART. 1 - Oggetto -

L'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro conferisce, alle condizioni di cui al presente disciplinare, un incarico, come da separata delibera di affidamento, di consulenza o assistenza stragiudiziale e di rappresentanza e difesa in giudizio.

ART.2 - Assenza di incompatibilità -

Il legale incaricato deve dichiarare al momento dell'incarico di non trovarsi in alcun stato di incompatibilità o conflitto di interessi per avere in corso un patrocinio in cause introitate contro l'Azienda e deve, altresì, dichiarare di impegnarsi a non accettare eventuali richieste di tali patrocini durante l'espletamento dell'incarico affidatogli e per tutta la durata dell'inserimento in elenco, fatta salva la facoltà di richiedere la cancellazione dallo stesso.

Dovrà inoltre dichiararsi da parte dello stesso l'insussistenza di altre specifiche situazioni di incompatibilità derivanti dalla presenza di comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale, relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con la controparte, e inoltre di non essersi già occupato della controversia per cui si affida l'incarico per conto della controparte o di terzi.

In caso di riscontro della sussistenza di una causa di incompatibilità fra quelle di cui sopra o comunque previste dal codice deontologico professionale l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile, nonché alla cancellazione del legale dall'elenco dei professionisti di fiducia.

Ove il Legale si avvalga dell'ausilio di terzi professionisti per l'adempimento di specifiche attività, dovrà verificare che anche per costoro non sussistano le cause di incompatibilità di cui sopra.

ART.3 - Trattamento dati -

Il legale, unitamente all'incarico di cui sopra, riceve anche la nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o

con strumenti diversi, per quanto necessario alla corretta esecuzione dell'attività idonea ai fini dell'espletamento dello stesso.

In qualità di Responsabile nominato, l'incaricato ha il potere/dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

ART. 4 – Informativa -

Il legale deve assicurare all'Azienda, in caso di incarico giudiziale, la documentata conoscenza dell'iter del procedimento per il quale è stato designato, trasmettendo, oltre alle ordinarie notizie sugli esiti delle udienze, tutta la documentazione necessaria per consentire all'Azienda l'aggiornamento dei dati interni sul proprio contenzioso e sull'evolversi della causa (comparse, memorie, relazioni tecniche d'ufficio e di parte e quant'altro eventualmente richiesto dall'ufficio legale dell'Azienda).

ART.5 – Ulteriori oneri

Il legale incaricato assume, altresì, l'onere, in relazione allo specifico incarico, di indicare all'Azienda gli adempimenti amministrativi scaturenti da provvedimenti giudiziari anche non definitivi e di coadiuvare gli uffici interessati dall'oggetto della causa nella predisposizione degli atti consequenziali sia in caso di soccombenza che di esito positivo del giudizio. Allorquando in sede di giudizio emergano margini transattivi, valutati positivamente per l'Azienda, il legale dovrà sottoporre alla stessa la proposta corredata da eventuali controproposte ed, a seguito di accettazione da parte dell'Azienda, procedere alla eventuale redazione di atti ed assistere l'Azienda in sede transattiva. Identicamente, a definizione del giudizio, in caso di soccombenza, dovrà indicare se sussistono margini per l'eventuale gravame con l'indicazione dei possibili benefici rispetto alle ulteriori spese da affrontare ed ogni altro profilo relativo all'esecutività del titolo (registrazione, opposizione, pagamento). Tutte queste attività connesse all'attività difensiva per cui viene dato l'incarico principale non comporteranno ulteriori esborsi per l'Azienda oltre quelli già previsti al successivo articolo 7.

Art. 6 - Comunicazioni -

Al fine di riscontrare eventuali richieste provenienti dal Collegio Sindacale e/o dall'Assessorato o da altri soggetti legittimati, l'Azienda potrà richiedere al legale incaricato, entro ristretto termine, un report sullo stato del contenzioso, contenente anche la previsione, ove possibile, sull'eventuale grado di soccombenza nel giudizio nonché sul presumibile rischio economico derivante dallo stesso a carico dell'Azienda. Ove dovessero sussistere presupposti per il recupero anche parziale degli oneri suddetti (es. rivalsa nei confronti di dipendenti o terzi, regresso per solidarietà, copertura assicurativa, spese liquidate in sentenza etc.), il legale dovrà tempestivamente comunicarlo, indicando ogni possibile utile soluzione nell'interesse della stessa.

ART. 7 – Compensi -

L'Azienda riconosce, solo alla definizione del giudizio e previa emissione della relativa fattura, i compensi per l'attività professionale prestata in esecuzione di incarico di cui al

presente disciplinare esclusivamente nei limiti dei valori medi di cui al DM n. 55 del 10/3/2014, sui quali verrà operata una riduzione del 30%, come da prospetto allegato. L'Azienda, riconosce, inoltre, il rimborso delle spese vive che siano documentate ed il rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del succitato D.M..

In casi particolari saranno possibili parametri diversi, da concordare preventivamente per iscritto all'atto dell'incarico e non modificabili, (ad es. senza alcuna riduzione o anche con eventuale maggiorazione, da operare sempre nei limiti di cui al citato DM). Tali eccezionali ipotesi dovranno essere valutate, avuto riguardo all'importanza della controversia (anche dal punto di vista dell'interesse aziendale) ed alla particolare complessità della questione e/o alla specificità della materia.

In caso di cause seriali, aventi ad oggetto la medesima questione giuridica avanzata da più ricorrenti, per le quali si incarichi il medesimo procuratore, sarà concordata preventivamente, per iscritto, una tariffa forfettaria ridotta ed omnicomprensiva.

ART.8 – Definizione del contenzioso -

Al termine del giudizio per cui è stato conferito incarico il legale dovrà trasmettere copia del dispositivo e, appena in possesso, della sentenza, nonché adempiere agli oneri di cui all'art. 5 del presente regolamento, provvedendo in caso di esito positivo del giudizio all'esecuzione della sentenza, ove dalla stessa derivi un credito a favore dell'Azienda, senza poter richiedere ulteriori compensi, fatte salve le eventuali spese documentate.

ART. 9 - Revoca incarico

L'Azienda ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata o a mezzo pec, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività/fase processuale fino a quel momento espletata, nei limiti di cui al precedente art. 7.

ART. 10 - Recesso

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato, con il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso dell'attività espletata, come da articolo precedente, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Azienda. In tal caso quest'ultima si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione del legale dall'elenco dei professionisti di fiducia.

PER L'AZIENDA

Avv. 